

principali istituti vigenti in Egitto dall'epoca tolemaica alla bizantina, il Meyer ha dovuto accontentarsi di presentare i documenti più caratteristici e rinunciare ad un quadro completo delle numerose varietà e particolarità. Ma nelle succinte introduzioni che precedono ogni testo, lo studioso trova indicato il materiale bibliografico che lo può mettere più addentro nel tema, trova accennate le controversie, elencati i dubbii. D'altra parte un accuratissimo indice dei vocaboli greci consente di meglio studiare l'uso delle espressioni nei diversi documenti, di procedere a confronti, di afferrare con precisione la terminologia. È mirabile poi la chiarezza colla quale in poche pagine è esposto lo stato delle nostre conoscenze intorno a singoli istituti; citerò come modelli il paragrafo intorno alla διαγραφή τραπεζης, quelli relativi al pegno, all'ipoteca, alla ὑπάλλαγμα e all'anticresi, e tutto il capitolo riguardante il diritto processuale. Si tratta insomma di un'opera ch'io mi auguro possa andar presto per le mani di tutti coloro che sentono l'importanza di questi studii per la conoscenza dell'antichità in genere, ma soprattutto per il progresso della scienza storica del diritto.

P. DE FRANCISCI.

---

L. GUENOUN, *La cessio bonorum*, pp. 101, Paris, Paul Geuthner, 1920.

Il lavoro del Guenoun è condotto con quella diligenza, quella chiarezza e quell'equilibrio che noi siamo soliti ammirare negli studiosi formati alla scuola di Paolo Federico Girard; ma, purtroppo, le fonti delle quali oggi disponiamo per la ricostruzione della *cessio bonorum* sono così povere e scarse, che all'autore non poteva riuscire di andare molto oltre nella conoscenza di questo istituto, la cui storia si riattacca da un lato a quella dell'esecuzione personale, dall'altro a quella dell'esecuzione reale, ed offre quindi una serie di problemi di somma gravità e di difficile soluzione.

L'autore che inclina a ritenere la *cessio bonorum* introdotta da Augusto colla *lex Julia iudiciorum privatorum* del 737/17, dopo aver esaminato la posizione della *cessio* rispetto all'editto pretorio, ne studia le condizioni e gli effetti in diritto classico prima, nel diritto del basso-impero in seguito. A questo proposito appunto il Guenoun si vale pure di tre documenti papiracei, 462P PLips. Inv. n. 244 (Mittels, *Chrest.* n. 71), 200P BGU. 473, 250P CPR. 20, i quali però — e soprattutto il PLips. Inv. n. 244 — anziché fornire lumi, accumulano problemi. Anche per questo interesse papirologico, oltrechè per la limpidezza dell'esposizione e la completezza dei dati testuali e bibliografici meritava di essere qui ricordato il lavoro del giovane studioso francese, al quale auguriamo di potersi presto cimentare con temi meno ingrati e più fecondi di risultati.

P. DE F.